

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Sentenza n. 04/24

L'anno 2024, il giorno 05 del mese di Luglio, in collegamento da remoto tramite *Google Meet*, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Pres. Carlo Schilardi	Componente
Cons. Federico Di Matteo	Relatore

con l'assistenza del Segretario, Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello proc. CS4/24 presentato da Tavano Salvatore con la decisione 3 dei Commissari sportivi della gara di Pergusa del TCR Italy emessa in data 9 giugno 2024, pronuncia il seguente

Fatto

1. Salvatore Tavano impugna la decisione n. 3 assunta dai Commissari sportivi in occasione della Gara 1 della prova del Campionato TCR Italy 2024, svoltasi presso l'Autodromo di Pergusa il 9 giugno 2024, con la quale gli è stata irrogata la penalità in tempo di 5 secondi per violazione dell'art. 14.10 lett. l) RDS Velocità in Circuito 2024.

1.1. In motivazione della decisione si assume che il concorrente, alla guida della vettura n. 4 (vettura di testa), in fase di restart, dopo il rientro della safety car, avrebbe, in seguito ad un breve fuoripista, rallentato vistosamente generando una situazione pericolosa per tutto il gruppo di piloti che seguivano.

2. Nei motivi di reclamo ex art. 23 RGS, depositato il 12 giugno 2024, l'impugnante contesta la decisione sulla base di due ragioni:

a) la manovra contestata, nota come riavvicinamento delle pastiglie dei freni, è consentita dalla pratica sportiva e comunemente effettuata dai piloti per garantire la tenuta del veicolo ed affrontare in sicurezza la staccata successiva;

b) in ogni caso, per la violazione contestata, non è prevista la sanzione della penalità di tempo, poiché detta penalità è assente tra quelle indicate dalle Linee guida allegate alla Regolamentazione di Settore velocità in circuito.

3. Con la memoria difensiva depositata il 3 luglio 2024, il reclamante ha contestato ulteriormente la sentenza impugnata dicendo inesatto il richiamo alla violazione dell'art. 14.10 lett. l) RDS Velocità in Circuito, che sanzione le condotte irregolari verificatesi in presenza della safety car in pista, laddove, nel caso di specie, al momento del rallentamento, la safety car era già rientrata ai box.

4. Si è costituita la Procura e il controinteressato AIKOA Racing s.r.l. ed entrambi hanno concluso per la reiezione dell'impugnazione.

5. All'udienza del 5 luglio 2024, dopo ampia discussione la causa è stata assunta in decisione.

Diritto

A. Preliminarmente va esaminata l'eccezione, proposta dalla Procura federale all'udienza di discussione, di inammissibilità del motivo di impugnazione articolato dal reclamante nella memoria difensiva del 3 luglio 2024.

Sostiene la Procura che il Sig. Tavano non si sarebbe limitato a meglio specificare le ragioni di doglianza già contenute nei motivi di reclamo ritualmente proposti, ma avrebbe proposto un nuovo motivo, in violazione delle disposizioni del Regolamento di Giustizia sportiva.

A.1. L'eccezione è fondata.

L'art. 23, comma 2, RGS prevede, al secondo periodo, che: *“Il termine per l'impugnazione delle decisioni dei Collegi dei Commissari Sportivi/Giudice Unico, in ossequio a quanto previsto dal Codice FLA, è di 96 ore dal momento in cui è stata data, sul campo di gara, comunicazione scritta dell'intenzione di appellare da formalizzarsi entro un'ora dalla notifica della decisione medesima”*.

Il 5 comma del medesimo articolo prevede che: *“Le parti, ad esclusione dell'appellante, devono costituirsi nel giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva l'appello. Entro il termine medesimo è ammesso l'intervento di altri eventuali controinteressati”*.

A.2. Se ne ricava con certezza che i motivi di impugnazione sui quali la Corte è chiamata a decidere, sono fissati unicamente ed in via definitiva con l'atto di impugnazione di cui all'art. 23, comma 2; se, infatti, fosse consentito ampliare, prima dell'udienza (o all'udienza stessa) le ragioni di doglianza, sarebbe consentito al reclamante aggirare agevolmente il termine di impugnazione.

A.3. D'altronde, al momento della proposizione della memoria difensiva – successiva alla proposizione dell'impugnazione e prima dell'udienza – le altre parti del giudizio (diverse dall'appellante) debbono aver certezza del *thema decidendum* per poter svolgere al meglio la propria attività difensiva; se fosse consentito *sine die*, e comunque, fino all'udienza, proporre altri motivi, sarebbe impedito il corretto spiegarsi del contraddittorio tra le parti.

La prassi consente, dunque, la proposizione di note in vista dell'udienza, ma al solo scopo di specificare i motivi di impugnazione proposti, rimanendo nel perimetro fissato dall'atto di impugnazione, non certo di proporre di nuovi.

A.4. Nel caso di specie, non v'è dubbio che il Sig. Tavano, nelle note difensive depositate in vista dell'udienza, abbia proposto un motivo nuovo: se, infatti, nell'atto di impugnazione lamentava che la fattispecie astratta s'era verificata e tuttavia non trovava sanzione nella normativa di settore, nelle predette note ha sostenuto, invece, che la fattispecie astratta non si sia mai concretamente verificata per mancanza di un elemento fattuale (la presenza della safety car in pista).

A.5. Ai soli fini del completamento del discorso svolto, è da dire che il motivo, seppur fosse ammissibile, sarebbe comunque infondato; vi si ipotizza, infatti, che tra la condizione di safety car in pista e quella di gara ordinaria, possa esistere una terza situazione, quella in cui la safety car è già ai box, ma la gara non è ancora ripresa, e che tale situazione sia disciplinata dalle ordinarie regole di gara. Non appare corretta né la prima, né la seconda supposizione. Si deve, invece, ritenere che nel tempo in cui la safety car è già rientrata ai box, ma la gara non è ancora ripresa, valgano le regole proprie del periodo di safety car in pista, con i divieti di accelerazioni, frenate o altre manovre che mettano in pericolo i conduttori o pregiudichino la ripartenza della gara.

È, dunque, un'interpretazione solo estensiva, e non certo analogica, che induce a ritenere verificatasi nel caso di specie la fattispecie astrattamente prevista dall'art. 14.10 lett. l) RDS Velocità in circuito come ritenuto dal collegio dei commissari sportivi.

B. Concentrando l'esame ai soli motivi contenuti nell'atto di reclamo del 12 giugno 2024, può senz'altro ritenersi infondata impugnazione proposta.

B.1. La prima contestazione si palesa inidonea a contrastare la decisione assunta dal Collegio dei commissari sportivi: che la manovra eseguita conosciuta, diffusa tra i piloti ed utilizzata al solo scopo di testare il sistema frenante in vista di una successiva staccata, è del tutto irrilevante, poiché ciò che conta è solo che la manovra sia stata intenzionalmente svolta – ed è circostanza ammessa

dallo stesso reclamante – e che abbia comportato una situazione di disturbo, quanto non proprio di pericolo per i piloti che seguivano immediatamente in scia la vettura di testa. Ciò che è evidente con chiarezza dalla visione del video di gara messo a disposizione della Corte.

B.2. Quanto al secondo motivo non merita miglior sorte.

Qui rileva il valore delle Linee Guida con i punti di penalizzazione allegate al RDS Velocità in Circuito del 2014, cui il reclamante attribuisce valore tipizzante delle condotte illecite e delle relative sanzioni, laddove, invece, le stesse hanno il diverso scopo di orientare le decisioni dei giudici sportivi in relazione alla tipologia di illeciti più comuni.

Ne segue che se una condotta irregolare non è prevista tra quelle sanzionate dalle Linee Guida non per questo essa è considerata non sanzionabile. Ciò anche per l'ovvia ragione che portando all'estremo il ragionamento proposto dal reclamante, si avrebbe una regola di divieto priva di sanzione, in spregio ai principi generali che governano l'ordinamento sportivo, nel quale una violazione delle regole di gara è sempre sanzionata per consentire il corretto svolgimento della stessa.

Quanto sopra, ricavabile in via di principio, è comunque espressamente sancito dalle stesse Linee Guida, a mente delle quali: *“Si specifica che la presente tabella costituisce indicazione elaborata dalla Federazione per individuare fattispecie specifiche di illecito per la velocità in circuito che si aggiungono a quelle più generali così da facilitare nell'ambito di tutto il campionato/serie/trofeo una miglior uniformità di giudizio sugli illeciti sportivi e le irregolarità tecniche”*.

B.3. Se, dunque, la condotta posta in essere dal Sig. Tavano – la manovra di repentino rallentamento prima della partenza della gara all'uscita dalla pista della safety car con conseguente situazione di pericolo determinatasi per i concorrenti in scia – è una condotta certamente vietata, la stessa va sanzionata e la sanzione applicabile dovrà essere una delle sanzioni che possono irrogare i Commissari sportivi, cui spetta ai sensi dell'art. 210.3. III) lett. b) “far osservare le norme sportive, vigilare sulla regolarità di svolgimento della manifestazione ed assumere le decisioni sul campo di gara”.

Ai sensi dell'art. 216 bis RSN tra le sanzioni applicabili nel corso della manifestazione di competenza dei commissari sportivi vi è proprio la penalità in tempo, che deve essere espressa in minuti e/o secondi.

B.4. I Commissari sportivi, pertanto, avendo accertato l'avvenuta violazione del divieto predetto, hanno correttamente irrogato la sanzione della penalità di tempo, come era loro consentito dalle disposizioni citate.

C. Per le ragioni esposte l'impugnazione proposta dal Sig. Tavano è respinta.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Concede 10 giorni per il deposito delle motivazioni.

Così deciso, in videoconferenza, 05 luglio 2024.

Il Relatore

Il Presidente